

A cura di

F. Rotondi

A. Paone

P. Speziale

LABLAW
papers

Distacchi e trasporto

Sentenza CGEU del 1 dicembre 2020

Brevi note per ALIS

Milano

Torino

Roma

Napoli

Bologna

Genova

Bari

Messina

Catania



Pensiamo sia cosa gradita all'associazione segnalare la pronuncia della Corte di Giustizia UE riunita in "Grande Sezione" del 1 dicembre 2020 sul tema del distacco transnazionale.

Sotto questo profilo la sentenza merita di essere segnalata per avere affrontato e deciso la questione circa l'applicabilità della disciplina prevista dalla Direttiva n. 96/71 ai lavoratori che svolgono l'attività di conducenti nel trasporto internazionale su strada.

La decisione giunge all'esito di un'articolata vicenda processuale avente ad oggetto gli autisti di due società dislocate in Germania ed Ungheria che chiedevano in giudizio l'applicazione delle tutele previste dal per i lavoratori della capogruppo avente sede nei Paesi Bassi.

Nel caso di specie le due società operavano con la società dei Paesi Bassi in forza di contratti di noleggio.

Materialmente, nel caso di specie l'attività di trasporto aveva inizio e fine nello stabilimento della società Nederlandse che condivideva con le altre due il socio e l'amministratore ma i trasporti venivano svolti al di fuori del Regno dei Paesi Bassi.

Questa vicenda ha condotto ad una ricostruzione complessiva della disciplina che muove dal testo della direttiva in oggetto.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1 della direttiva l'ambito di applicazione della stessa è riferito alle imprese stabilite in uno Stato membro che, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano lavoratori, a norma del paragrafo 3, nel territorio di uno Stato membro. 2. La presente direttiva non si applica alle imprese della marina mercantile con riguardo al personale navigante. 3. La presente direttiva si applica nella misura in cui le imprese di cui al paragrafo 1 adottino una delle misure transnazionali seguenti:

(a) distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell'ambito di un contratto concluso tra l'impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'impresa che lo invia;

(b) o distaccano un lavoratore nel territorio di uno Stato membro, in uno stabilimento o in un'impresa appartenente al gruppo, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'impresa che lo invia;

(c) o distaccano, in quanto imprese di lavoro temporaneo o in quanto imprese che effettuano la cessione temporanea di lavoratori, un lavoratore presso un'impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l'impresa di lavoro temporaneo o l'impresa che lo cede temporaneamente.

Il successivo articolo 3 della medesima direttiva definisce lavoratore distaccato *"il lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente. 2. Ai fini della presente direttiva, la nozione di lavoratore è quella applicata in base al diritto dello Stato membro nel cui territorio è distaccato il lavoratore"*.

La definizione è utile a determinare l'obbligo di applicazione al lavoratore di una serie di tutele, a prescindere da quale sia la legge applicabile al rapporto, che sono proprie dello stato in cui questo svolge la prestazione.

In particolare "disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale, a norma del paragrafo 8, sempreché vertano su":

- periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; durata minima delle ferie annuali retribuite;
- tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
- condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
- sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
- provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
- parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

Appare del tutto evidente la rilevanza dell'applicabilità o meno della direttiva nel settore dei trasporti su gomma per le peculiarità del tipo di attività.

Come detto la rilevanza della decisione si misura rispetto alla scelta di ritenere applicabile la disciplina o meno al settore del trasporto su strada ed eventualmente dell'applicabilità o meno delle tutele di un paese piuttosto che di un altro.

In questo contesto la sentenza è chiara nel ritenere che la direttiva abbia portata generale e che, fatta eccezione per l'ipotesi del personale navigante, non vi sia alcuna ragione per escludere il personale che effettui trasporti internazionali su strada.

Per le peculiarità del servizio si è posta la seconda rilevante questione ovvero quella di comprendere quali siano gli elementi di valutazione utili a determinare quando la prestazione è effettivamente resa nel territorio dello stato membro, in altre parole occorrerà valutare nel complesso il collegamento fra la prestazione ed il luogo di esecuzione.

Sotto questo profilo la decisione ritiene rilevanti la natura delle attività svolte dal lavoratore, il legame delle attività svolte nonché il luogo ove vengano compiute *"operazioni di carico o scarico di merci, di manutenzione o di pulizia dei veicoli di trasporto sono pertinenti, purché siano effettivamente compiute dall'autista interessato, e non da terzi"*.

La sentenza precisa inoltre che il mero transito da uno stato membro non valga a far ritenere distaccato il lavoratore così come ciò non accade nei trasporti transfrontalieri.

Ancora la sentenza precisa ulteriormente che *"il fatto che un autista del trasporto internazionale su strada, che un'impresa stabilita in uno Stato membro ha messo a disposizione di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, riceva le istruzioni inerenti alle sue missioni, inizi o concluda le medesime presso la sede di questa seconda impresa non è di per sé sufficiente per ritenere che egli sia stato «distaccato» nel*

territorio di quest'altro Stato membro, se lo svolgimento del suo lavoro non presenta, sulla base di altri fattori, un legame sufficiente con tale territorio"

La sentenza precisa, da ultimo, che ai fini dell'applicazione della direttiva non assume rilevanza la circostanza per cui le società coinvolte nel contratto commerciale siano facenti parte del medesimo gruppo poiché ciò che rileva è il grado di collegamento col territorio.

* * *

Per maggiori info:

a.paone@lablaw.com

p.speziale@lablaw.com

LABLAW

www.lablaw.com